

OGGETTO: **LA FATTURA ELETTRONICA**  
**L'AVVIO DELL'OBBLIGO GENERALIZZATO DALL'1 GENNAIO 2019**

Riferimenti: **Art. 1, commi 909 e da 916 a 927 L. n. 205/2017**  
**Provvedimenti Agenzia Entrate 4.4.2018 e 30.4.2018**  
**Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018, n. 8/E e 2.7.2018, n. 13/E**

*La Legge Finanziaria 2018 ha previsto che, a partire dall'1.1.2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti gli operatori (soggetti passivi IVA). L'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l'emissione / ricezione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).*

**L'OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA**

La Legge Finanziaria ha previsto che **dall'1.1.2019** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, devono emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti**. Una copia della fattura elettronica, in formato analogico, è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore. E' facoltà dei consumatori privati rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono **esonerati** dal predetto obbligo i **contribuenti che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfettario**.

In caso di emissione della fattura **con modalità diverse** da quelle sopra descritte, la fattura si intende **non emessa** e sono applicabili le relative sanzioni. Al fine di **evitare la sanzione** l'acquirente e il committente devono adempiere agli obblighi documentali previsti, mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

**Obblighi di conservazione**

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale "*si intendono soddisfatti*" per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

**Fatturazione elettronica per cessioni di benzina e abolizione della carta carburanti**

Dopo la proroga della decorrenza inizialmente stabilita all'1/7/2018, **dall'1.1.2019** sarà abolita la carta carburanti e sarà esteso l'obbligo della fatturazione elettronica per le **cessioni di benzina o di gasolio destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori**.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*

[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.